

CIRCOLARE CON LE DISPOSIZIONI VIGENTI RIGUARDANTI I CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLA MOBILITÀ ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DEL'INTERNO.

Articolo 6

1. La presentazione delle istanze di trasferimento per uffici siti nello stesso comune non è soggetta a vincoli di scadenza.
2. I trasferimenti di cui al precedente comma, ad eccezione di quelli verso uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari, sono disposti seguendo l'ordine di presentazione delle domande.
3. Qualora, negli uffici di un medesimo comune si verifichi, per un determinato profilo, da un lato un esubero e dall'altro una carenza, l'Amministrazione può procedere, secondo i criteri individuati nell'allegato 2, all'assegnazione temporanea di un dipendente, anche non a domanda, dall'ufficio dove si trova in esubero a quello carente; analogamente si può procedere nel caso sussista l'assenza del profilo nella dotazione organica dell'Ufficio o nel caso di soppressione di uffici.
4. Il trasferimento in uno dei due uffici richiesti comporta la cancellazione dalla graduatoria per l'altro ufficio.